



Verbali di gara

Periodo di riferimento
01 luglio - 31 dicembre 2017

Sub "D"

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS CUAG	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO	DETERMINA A CONTRARRE	OGGETTO	AGGIUDICATA RIA PROVVISORIA	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16- TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'
26			Area gare lavori	SAT V Municipalità	n. 30 del 30.11.2016 I.G. 1906 9.12.2016	lavori di adeguamento funzionale riguardante l'immobile in sottostazione elettrica ANM di via Verrotti	DI.SA Costruzioni	si	no	no
27			Area Gare Forniture e Servizi	Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi	n. 46 del 12.12.2016 e n. 48 del 23.12.2016	affidamento di accoglienza integrata per richiedenti asilo	LESS	si	no	no
28			Area gare lavori	SAT VIII Municipalità	n. 33 del 30.12.2016 I.G. 2639 del 30.12.2016	lavori di riqualificazione parco dell'Abbondanza	EUROSAF	si	no	no
29	16891		Area gare lavori	SAT IV Municipalità	n. 38 del 31/12/2015	Procedura aperta per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade della IV Municipalità.	CO.GE.STAR. Srl	si	no	no
30			Area Gare Lavori	SAT IX Municipalità	n. 31 del 31.12.2016	lavori di manutenzione ordinaria programmata per l'anno 2017 degli immobili scolastici ricadentiniell'ambito del Quartiere Soccavo	S.N.A.C.E.	SI	no	no
31			Area Gare Lavori	SAT VI Municipalità	n. 5 del 03.03.2017 IG. 196 del 21.03.2017	lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 2017/2018 delle strade, piazze e oro pertinenze.	Società Cooperativa Giulia 78	si	no	no
32	16984		Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Area Gare Servizi e Forniture	n. 34 del 05.06.2017	procedura aperta per il servizio di copertura assicurativa RCA del parco veicolare di proprietà della Polizia Locale dal 5.8.2017	UNIPOL SAI	si	no	no
33	16986		Area gare forniture e servizi	Cotraso alle Nuove Povertà e Rete delle emergenze sociali	n. 8 del 21.06.2017	Accedere al Bisogno Individuale tramite l'Abitare responsabile ed Esigibile	Cooperativa Sociale Dedalus	no	no	no
34	16977		Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza	n. 15 del 15.05.2017	affidamento del servizio avente ad oggetto azioni di sostegno educativo e percorsi formativi rivolti ad adolescenti Lotto 1	Associazione Quartieri Spagnoli Onlus	si	no	no

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS CUAG	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO	DETERMINA A CONTRARRE	OGGETTO	AGGIUDICATA RIA PROVVISORIA	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16- TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'
35	16870		Area Gare Lavori	Servizio Cimiteri cittadini	n. 7 del 11 marzo 2016	affidamento in concessione della Progettazione, costruzione e gestione del I stralcio funzionale del Piano Urbanistico Attuativo del Parco cimiteriale di poggioreale	RTI NEM Nuova Edilizia Monumentale srl/F.Ili Pecorella srl	si	no	no
36			Area gare lavori	Servizio Igiene e Decoro della Città	n. 69 del 13.10.2016 I.G. N. 1449 del 28.10.2016	realizzazione di una piscina nel parco di Via Nicolardi intitolato alla signora Rosaria Lanzetta Buono	S.C.G. Impianti Costruzioni SpA	si	si	no
37			Area gare forniture e Servizi	U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione	n. 2 del 22.03.2017 I.G. 245 del 03.04.2017	affidamento del servizio di assistenza tecnica, specialistica e gestionale per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane 14-20 (PON Metro)	RTI Cogea (mandatario) KPMG Advisory (mandante)	si	no	no
38			Area gare Lavori	SAT VI Municipalità	n. 4 del 03/03/2017	manutenzione ordinaria, per gli anni 2017/2018, delle strade e loro pertinenze	D.A.C.I.A.	SI	no	no
39			Area gare forniture e servizi	Servizio Pianificazione Urbanistica Esecutiva	n. 1 del 10/04/2017	progettazione esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione direzione lavori per l'abbinamento degli edifici denominati Vele A, C e D e la riqualificazione della Vele B	RTI Servizi Integrati (mandataria) 3TI Progetti Italia	si	no	no
40	16974		Area gare lavori	SAT IX Municipalità	n. 5 del 07/4/2017	lavori urgenti per il ripristino delle condizionali di sicurezza, agibilità e funzionalità della sede municipale e del garage di via Parroco Simeoli	Impresa RU.MA. Costruzioni di Russo Antonio	si	no	no
41		13/11/2017	Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa	n. 16 del 05/07/2017	Affidamento servizi di architettura e ingegneria per il progetto esecutivo denominato "Progetto Mitigazione rischio frane via Corialano (1° stralcio)	Gara deserta	no	no	no
42	16958		Area Gare Lavori	Servizio Cimiteri Cittadini	n. 43 del 29/12/2016 - IG. 2579 del 30/12/2017	Lavori di manutenzione ordinaria dei cimiteri cittadini per l'anno 2017 - 1° e 2° lotto.	1° lotto Aquila Società Cooperativa; 2° lotto Cem.ar. 86 Società Cooperativa	si	no	no

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS CUAG	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO	DETERMINA A CONTRARRE	OGGETTO	AGGIUDICATA RIA PROVVISORIA	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16- TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'
43	16998		Area gare Forniture e Servizi	Servizio Contrasto alle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali	n. 18 del 07/08/2017 - IG. 935 del 28/04/2017	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento delle attività del progetto "A.L.I. (Abitare Lavoro Inclusione) Service RSC (Rom Sinti e Caminanti)" realizzato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane	Gara deserta	no	no	no
44	16985	05/09/2017	Area Gare Lavori	SAT della Municipalità 6	n. 8 del 15/05/2017	Manutenzione straordinaria da eseguirsi presso le scuole della Municipalità 6.	Alcor società cooperativa	si	no	no
19										

VERBALI DI GARA

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
La lettera di invito alla gara, a p. (...), prevede che “i partecipanti dovranno produrre all'interno del plico principale, a pena di esclusione, il documento “Patto di integrità” sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.”. In merito, recentemente, l'ANAC è intervenuta con delibera n. 1374 del 21 dicembre 2016 – avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17, l. n. 190/2012.” - stabilendo che “la carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.”.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	5
Il Disciplinare di Gara al paragrafo (...) riporta che la mancata consegna del Patto d'integrità, “opportunamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica della procedura di gara.”. In merito, recentemente, l'ANAC è intervenuta con delibera n. 1374 del 21 dicembre 2016 – avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17, l. n. 190/2012” - chiarendo che “la carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.”, così come correttamente eseguito in sede di gara.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Il Disciplinare di Gara al paragrafo (...) riporta che la mancata consegna del Patto d'integrità, “opportunamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica della procedura di gara.” e al paragrafo (...) “Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa”. In merito, recentemente, l'ANAC è intervenuta con delibera n. 1374 del 21 dicembre 2016 – avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17, l. n. 190/2012” - chiarendo che “la carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara”. Sul punto, si rammenta che con l'entrata in vigore del D. Lgs. 56 del 19/04/2017 (20 maggio 2017) tali sanzioni non sono più previste.	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Il bando di gara riporta: “La busta della documentazione amministrativa dovrà inoltre contenere, a pena di esclusione, il documento denominato “Patto d'Integrità” sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, (...)”, come da disciplinare di gara”. Sul tema, giova segnalare la delibera dell'A.N.A.C. n. 1374 del 21 dicembre 2016 – avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17, l. n. 190/2012” - nella quale l'Autorità ha chiarito che la “carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, (...)”.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Nel verbale della seduta di gara dell' (...) si riporta che “all'esito di tale valutazione verrà convocata la ditta (...) per procedere in seduta pubblica all'apertura della busta “C”, contenente l'offerta economica (...)” e “La busta C, contenente l'offerta economica, della concorrente, (...)”. Tuttavia nel verbale di aggiudicazione provvisoria del (...) si legge “l'offerta suddetta non verrà assoggettata al procedimento di verifica (...)”, in quanto la tipologia del servizio da affidare non prevede la presentazione di un'offerta economica”.	1	Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una immediata e corretta ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto “Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara”.	
Il verbale della seduta di gara del (...) nel riportare che la Commissione di gara dichiara l'aggiudicazione provvisoria in capo a (...) null'altro riporta, ai fini della completezza, in ordine ad ulteriori elementi identificativi - oltre la denominazione sociale - dell'aggiudicatario provvisorio stesso.	1	Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una immediata e corretta ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto “Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara”.	
Nel verbale di gara della seduta pubblica del (...) non risulta coerente l'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio con il valore della soglia di anomalia riportato.	1	Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una immediata e corretta ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto “Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara”.	

<p>In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (indicati al paragrafo (...) della lettera d'invito), il verbale di seduta di gara (...) si limita a riportare che <i>“Dopo l'esame della documentazione amministrativa, tutte le ditte vengono ammesse alla fase successiva della gara”</i>; altresì il verbale di gara non dà atto del rinvio al RUP dei controlli sull'offerente a cui ha deciso di aggiudicare l'appalto ex art. 85, comma 5, del D.lgs. 50/2016. In merito, si richiama la nota PG/2011/673423 del 20/10/2011 del Segretario pro-tempore in ordine alla <i>“Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara – Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara.”</i>, secondo cui <i>“(...) solo una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente piena tutela della stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza si pure espressa in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte – Sez. II – nr. 598/2003), (...)”</i>. La medesima nota segretariale, prevede altresì, in merito alla redazione dei verbali, <i>“(...) di scrivere testi, quanto più possibili, chiari e accessibili. Si tratta, propriamente di un dovere che discende direttamente dai principi di semplificazione e trasparenza della pubblica amministrazione. Un atto amministrativo formulato in termini chiari e comprensibili consente di comprendere l'effettivo contenuto del documento, evitando interpretazioni divergenti connesse ai diversi interessi coinvolti. (...)”</i>.</p>	1	<p>Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una immediata e corretta ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto <i>“Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara”</i>.</p>	4
<p>Il Disciplinare di Gara, al paragrafo (...) lettera (...), richiede che l'offerente dichiari <i>“di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (...)”</i>; in merito si rammenta che già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016-2018), ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi n. 03 e 04 del menzionato D.U.P. richiavano i contenuti del “Programma 100” di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, così come i Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. 2017-2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.04.2017.</p>	3	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	3
<p>Il verbale di gara dà atto che i soggetti del seggio di gara in composizione monocratica, hanno reso dichiarazione in merito all'insussistenza sia delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 che delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, tuttavia il verbale di gara non dà atto di analoga dichiarazione in ordine all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e delle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 del c.p.c, così come previsto dall'art. 7 del <i>“Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara”</i> approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del 01-12-2016.</p>	3	I soggetti del seggio di gara in composizione monocratica devono rendere dichiarazione anche in ordine all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e delle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 del c.p.c, così come previsto dall'art. 7 del <i>“Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara”</i> approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del 01-12-2016.	3
<p>Circa il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 53, c. 16 ter, del D.lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012, di cui al paragrafo 13.4 lettera p. del Disciplinare di Gara, si rappresenta che con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29 aprile 2017 sono state adottate modifiche al richiamato Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli che hanno riguardato, tra l'altro, in particolare, l'art. 17 comma 5 <i>“Contratti e altri atti negoziali”</i>, nel senso che <i>“è stato introdotto un rinvio dinamico alle previsioni di altre norme e/o indicazioni e orientamenti dell'ANAC in sostituzione di una previsione puntuale e statica non conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative”</i>.</p>	3	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	3
<p>Dal verbale di seduta di gara del (...) si evince che il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio il (...) mentre il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del (...). Il verbale di gara, tuttavia, non dà espressamente atto che l'Ente ha usufruito delle riduzioni dei termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui <i>“In caso di ricorso alle procedure ordinarie, (...) i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. (...)”</i>.</p>	2	Per una corretta e precisa cristallizzazione della procedura di gara, è opportuno che i verbali di gara delle sedute pubbliche diano atto di aver ottemperato agli obblighi di legge in materia di trasparenza e pubblicità oltre che forniscano tutte le informazioni utili per un'agevole e corretta ricostruzione della procedura. In merito, si richiama la nota PG/2011/673423 del 20/10/2011 in ordine alla <i>“Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara – Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara”</i> del Segretario Generale pro-tempore.	
<p>Dal verbale n. (...) di seduta di gara del (...) si evince che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE il (...) mentre il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del (...) Con determinazione dirigenziale n. (...) la competente dirigenza precisa <i>“che per il termine di ricezione delle offerte sarà applicato quanto previsto dall'art. 60, co. 3, del D.Lgs. 50/2016”</i>, tuttavia il verbale di gara non dà espressamente atto che l'Ente ha usufruito delle riduzioni dei termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui <i>“Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati”</i>.</p>	1	Per una corretta e precisa cristallizzazione della procedura di gara, è opportuno che i verbali di gara delle sedute pubbliche diano atto di aver ottemperato agli obblighi di legge in materia di trasparenza e pubblicità oltre che forniscano tutte le informazioni utili per una corretta ricostruzione della medesima procedura. In merito, si richiama la Segretariale PG/2011/673423 del 20/10/2011 in ordine alla <i>“Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara – Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara.”</i>	3
<p>La determinazione dirigenziale di indizione della gara n. (...) quantifica in € (...) gli incentivi di progettazione da erogare in favore del personale interno all'Ente ai sensi dell'art. “93, c. 7 D.gs. 163/2006”. Sull'argomento, si osserva che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015- sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR – Sezione Regionale di controllo per la Campania). Si rappresenta, infine, che a seguito della novella 2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dal D.lgs 50/2016, in particolare dall'art. 113, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 56/2017; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 si evince, infatti, che gli incentivi sono riconnessi esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto e non anche all'attività di progettazione. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'ANAC n. 1, di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti <i>“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, secondo cui <i>“Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.”</i>.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	

<p>Il quadro economico riportato nella determinazione a contrarre n. (...) prevede gli incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Si rappresenta, sul punto, che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dall'art. 113 del medesimo; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 si evince, infatti, che gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti <i>"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14-09-2016, secondo cui <i>"Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016."</i></p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	3
<p>In ordine alla disciplina degli incentivi tecnici da erogare in favore del personale interno, si rammenta che con l'introduzione del D.Lgs. 50/2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con il sistema di incentivazione previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 – come modificati dall'art. 76 del D.Lgs. 56/2017 - si evince, infatti, che gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti <i>"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14-09-2016, secondo cui <i>"Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016."</i></p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>In merito all'istituto del soccorso istruttorio si rammenta che l'art. 52 del D.Lgs. 56/2017 ha modificato l'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016; in particolare, il decreto correttivo del Codice ha eliminato la sanzione nell'ipotesi di ricorso al soccorso istruttorio.</p>	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
<p>Nel bando di gara è stabilito che i concorrenti che intendono partecipare alla gara <i>«devono essere in possesso, (...), dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la/le categoria/e di lavori oggetto dell'appalto. In alternativa alla attestazione SOA, le lavorazioni ricadenti nella categoria oggetto dell'appalto possono essere realizzate con i requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all'art. 90, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 207/2010»</i>. A tal riguardo, si rileva che, in conformità all'art. 60 del D.P.R. 207/2010 – tuttora vigente - l'attestazione SOA è obbligatoria solo per gli appalti di lavori superiori a € 150.000,00. Per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00 – come nel caso in esame – si applicano ancora le disposizioni di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, fermo restando che, qualora il concorrente sia comunque in possesso della attestazione SOA per categoria analoga ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti (cfr. Parere A.N.A.C. n. 13 del 29 luglio 2014). Pertanto, la formulazione degli atti di gara non appare in linea con la normativa vigente, atteso che contempla il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 in capo ai concorrenti solo in via <i>"alternativa"</i> e non quale condizione sufficiente per partecipare alla gara in oggetto. Si rammenta che, fino all'adozione delle linee guida dell'A.N.A.C. indicate all'articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010.</p>	2	Il bando di gara deve definire requisiti di partecipazione alla gara che siano in linea con il vigente sistema di qualificazione degli operatori economici.	2
<p>Il disciplinare di gara, alla Sez. (...), a p. (...), prevede che <i>"La mancata consegna di questo documento [rectius patto di integrità sottoscritto] comporterà l'esclusione automatica dalla procedura di gara"</i>. In merito, l'ANAC è intervenuta con delibera n. 1374 del 21 dicembre 2016 – avente ad oggetto <i>"Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17, l. n. 190/2012."</i> - chiarendo che <i>"la carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 (...)"</i>. Si richiamano le Linee Guida n. 2 dell'A.N.A.C., recanti <i>"Offerta economicamente più vantaggiosa"</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.</p> <p>Giova ricordare, a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa, che in data 5 maggio 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 56/2017 – rubricato <i>"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"</i> - in vigore, ai sensi dell'art. 131 del medesimo decreto, a partire dal 20 maggio 2017. In particolare, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice, l'art. 77, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 – così come emendato dal decreto "Correttivo"- ha recepito l'orientamento espresso dall'Anac nelle Linee guida n. 5 - recanti <i>"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"</i>, approvate con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - prevedendo che per i lavori al di sotto di 1 milione di Euro e per i servizi/forniture sottosoglia, nonché per gli affidamenti privi di particolare complessità (come ad esempio quelli effettuati mediante procedure telematiche) è data facoltà all'Ente di nominare alcuni componenti interni nella Commissione giudicatrice, fatta eccezione per il Presidente. Quest'ultimo dovrà quindi essere esterno, e sorteggiato fra quelli iscritti nell'Albo nazionale indicati da Anac.</p> <p>Il successivo comma 4, supera, poi, l'incompatibilità "assoluta" tra incarico di Rup e membro della Commissione, prevedendo che essa deve essere valutata di volta in volta in relazione alla singola procedura dall'Ente.</p> <p>Il D.Lgs. n. 56/2017 è intervenuto, altresì, in materia di soccorso istruttorio, prevedendo l'eliminazione dell'onerosità dell'istituto: gli operatori economici hanno la facoltà di regolarizzare e/o integrare le dichiarazioni e i documenti incompleti e/o irregolari senza dover sostenere alcun onere finanziario, venendo meno, di conseguenza, l'obbligo di indicare nel bando la misura della sanzione da applicare.</p>	1	I contenuti del disciplinare di gara devono essere in linea con la normativa vigente in materia di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, nonché con i contenuti della delibera dell'ANAC n. 1374 del 21 dicembre 2016 .	2

Il bando di gara nella sezione “SANZIONI” riporta le sanzioni pecuniarie dovute per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art.85 del D.Lgs. 50/2016, così come prescritto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Sul punto, si rammenta che con l'entrata in vigore del D. Lgs. 56 del 19/04/2017 (20 maggio 2017) tali sanzioni non sono più previste.	1	I contenuti del disciplinare di gara devono essere in linea con la normativa vigente in materia di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, nonché con i contenuti della delibera dell'ANAC n. 1374 del 21 dicembre 2016.	
Il bando di gara nella sezione “SANZIONI” riporta le sanzioni pecuniarie dovute per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art.85 del D.Lgs. 50/2016, così come prescritto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Sul punto, si rammenta che con l'entrata in vigore del D. Lgs. 56 del 19/04/2017 (20 maggio 2017) tali sanzioni non sono più previste.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
Il disciplinare di gara riporta, all'art. (...), le sanzioni pecuniarie dovute per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art.85 del D.Lgs. 50/2016, così come prescritto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Sul punto, si rammenta che con l'entrata in vigore del D. Lgs. 56 del 19/04/2017 (20 maggio 2017) tali sanzioni non sono più previste.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Atteso che nessun operatore economico invitato dalla stazione appaltante ha presentato offerta e tenendo conto della specificità dell'affidamento in esame, si richiamano le Linee Guida n. 1 dell'A.N.A.C., di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” - approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
Atteso che nessun operatore economico ha partecipato alla gara e tenendo conto della specificità dell'affidamento in esame, si richiama la Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 32 del 20 gennaio 2016, i cui principi possono ritenersi validi anche in vigenza del D.Lgs. 50/2016, sebbene la richiamata delibera sia stata adottata sotto il vigore del D.Lgs. 163/2006.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Il verbale di seduta di gara del (...) non dà atto dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione ai concorrenti dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento e di ammissioni ad essa, ai sensi dell'art. 76, co. 3, del D.lgs. 50/2016 (vigente alla data di svolgimento della gara, successivamente abrogato dal D.lgs. n. 56/2017). Sul punto, si richiama, altresì, l'art. 29, secondo periodo, del richiamato Codice che impone la pubblicazione del provvedimento di esclusione e di ammissione alla gara dei concorrenti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ex art. 120 del D.lgs. 104/2010.	1	Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza. In particolare, il verbale deve dare atto dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all' art. 76, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 (vigente alla data di svolgimento della gara). Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto “Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara”.	1
Il disciplinare di gara, al punto (...), prevede che il concorrente attesti : “ di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (...)”; in merito si rammenta che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. che richiamano i contenuti del “Programma 100”, di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, sono ora trasfusi nei Programmi n.03 e 04 del DUP 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.04.2017, così come confermato e modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 31.07.2017.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Il verbale di seduta di gara del (...) riporta che “la verifica di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016 risulta assolta in sede di gara, con la presentazione della SOA.”. Si richiama, sul punto, l'art. 81, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui “la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.”, rammentando che, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che regoli detta Banca dati, “le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.”.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Tra l'approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori in esame (avvenuta con deliberazione di G.C. n. (...)) e la formulazione della proposta di aggiudicazione (avvenuta nel corso della seduta di gara del (...)) è intercorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.	1	Il tempo trascorso dall'approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori in esame (avvenuta con deliberazione di G.C. n. (...)) e la formulazione della proposta di aggiudicazione (avvenuta nel corso della seduta di gara del 1(...)) è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.	1
In merito al criterio di aggiudicazione, si richiamano le Linee Guida dell'ANAC n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate con Delibera dell'autorità n. 1005 del 21 settembre 2016 secondo cui “(...) le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all'utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato.”.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1

<p>Il bando di gara prevede il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. In merito si richiama la Delibera del Presidente A.N.A.C. n. 783 del 20 luglio 2016 che, pur ritenendo il settore assicurativo standardizzato, asserisce che l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è considerato uno strumento il cui corretto impiego garantisce alla stazione appaltante un servizio di qualità e corrispondente agli effettivi interessi perseguiti in gara, potendo individuare, anche in tale settore, alcuni elementi peculiari su cui stimolare un confronto competitivo tra concorrenti che se opportunamente modulati influiscono positivamente anche sulla qualità del servizio fornito. Si richiamano, altresì, le Linee Guida dell'ANAC n. 2 recanti <i>“Offerta economicamente più vantaggiosa”</i> approvate con Delibera dell'autorità n. 1005 del 21 settembre 2016 secondo cui <i>“(…) le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all'utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato”</i>.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (indicati alla Sez. (...) del disciplinare di gara), da verbale di seduta di gara del (...) si evince che tutti gli operatori economici, anche quelli ammessi con riserva, sono in possesso ed hanno prodotto copia conforme all'originale dell'attestazione SOA e, pertanto, non si procede alla consultazione del casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici. Sul punto, si richiama la determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 recante <i>“Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs 12 aprile 2006, n.163”</i> con la quale l'AVCP (ora ANAC) ha fornito indicazioni interpretative in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture precisando che <i>“l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti mediante accesso alla banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice”</i>.</p>	1	<p>Il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Si rammenta che ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 <i>“ Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.”</i>.</p>	1
<p>In merito alla verifica di congruità dell' offerta si rammenta che le Linee Guida dell' ANAC n. 3, recanti <i>“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”</i>, (approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al dlgs. 56 /2017 con deliberazione n.1007 dell' 11 ottobre 2017), hanno chiarito che gli atti di gara devono indicare se la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi - in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste - debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice degli appalti, o di commissione appositamente nominata.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>La lettera di invito, approvata con determinazione dirigenziale n. (...), richiama l'applicazione, in capo all'affidatario, di prescrizioni del Codice di comportamento dell'Ente non più in vigore, attese le modifiche intervenute con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017.</p>	1	<p>La lettera di invito deve operare richiamo alle previsioni di cui all'art. 2, co. 3, del Codice di Comportamento dell'Ente approvato con delibera di G.C. n.254 /2014 e modificato con delibera di G.C. n. 217 del 29.04.2017 e alla dichiarazione di cui all'art. 17 co.5 così come oggetto di modifica.</p>	1
<p>Si richiamano, infine, le Linee Guida n. 2 dell'A.N.A.C., di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti <i>“Offerta economicamente più vantaggiosa”</i> approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, le Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C., recanti <i>“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed il <i>“Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara.”</i>, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del 1 dicembre 2016. Riguardo alla eventuale verifica di congruità delle offerte, si richiamano le Linee Guida n. 3, recanti <i>“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, secondo cui gli atti di gara devono indicare se la eventuale verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi - in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste - debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione appositamente nominata <i>ad hoc</i>.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Giova rappresentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che in data 5 maggio 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 56/2017 – rubricato <i>“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”</i> - in vigore, ai sensi dell'art. 131 del medesimo decreto, a partire dal 20 maggio 2017.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Tra la determina a contrattare, n. (...), e l'aggiudicazione provvisoria intervenuta il (...) è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate.</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrattare alla conclusione della procedura di gara con verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., che se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere foriero di responsabilità amministrativa contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d). L. n. 190/2012, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>	1

<p>Il bando di gara, pur prescrivendo al punto (...) - rubricato “<i>Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti</i>” - l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti nei confronti dell'aggiudicatario, non quantifica le sanzioni economiche da irrogare nell'ipotesi di inosservanza dello stesso, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Codice. Si rileva, inoltre, che il bando di gara non prevede tra le dichiarazioni da produrre da parte dell'operatore economico - (punto 10 del disciplinare cui rinvia lo stesso bando) - quella relativa all'art. 17, comma 5, del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, in ordine al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. Sul punto, si rammenta, da ultimo, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017 sono state adottate le modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; le modifiche introdotte hanno riguardato, tra l'altro, proprio l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 5. In particolare, all'art. 17, comma 5, del Codice di comportamento, è stato introdotto un rinvio dinamico alle previsioni di altre norme e/o indicazioni e orientamenti dell'ANAC in sostituzione di una previsione puntuale e statica mal conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Il bando di gara non motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti così come previsto dall'art. 51 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</p>	1	Il bando di gara deve motivare la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.	1
<p>Si rappresenta che l'art. 51, c. 1, del D.lgs. 50/2016, prevede che “<i>Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli e</i>”, tuttavia il bando di gara relativa alla procedura di gara in parola, non sembra contenere le motivazioni della mancata suddivisione dell'appalto in lotti.</p>	1	<p>Ai sensi dell'art. 51, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, “<i>(...) al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali (...), ovvero in lotti prestazionali (...)</i>” e “<i>Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli e</i>”. Pertanto i citati documenti di gara devono contenere le motivazioni della mancata suddivisione dell'appalto in lotti.</p>	1
<p>Si rammenta, infine, che ai sensi ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 – recante “<i>Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.</i>” - il D.lgs. 163/2006 deve ritenersi espressamente abrogato a partire dall'entrata in vigore del citato decreto 50/2016 (ovvero 20 aprile 2016, come chiarito dall'ANAC con comunicazione del 3 maggio 2016 recante “<i>Bandi e avvisi Indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni</i>”).</p> <p>Il regime transitorio è dettato dall' art. 216, secondo cui il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla suindicata data nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per procedure e per contratti i cui inviti a presentare le offerte non sono ancora stati inviati alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: “<i>Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016.</i>” - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.lgs. 163/2006.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Nel bando di gara si riporta che oggetto dell'affidamento è il servizio di copertura assicurativa RCA del (...). Al riguardo si rammenta quanto già chiarito dall'ANAC con determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 e precisato dalla medesima Autorità con deliberazione n. 618 dell' 8 giugno 2016 recante “<i>Linee guida operative e clausole contrattuali – tipo per l'affidamento dei servizi assicurativi</i>”, secondo cui “<i>La completezza informativa, costituisce il punto di partenza indefettibile per assicurare la massima partecipazione di concorrenti in gara. Solo in presenza di informazioni dettagliate ed aggiornate circa l'andamento del pregresso rischio, infatti, può essere fornita una quotazione di quello futuro che consenta ai concorrenti di autodeterminarsi nella formulazione della loro offerta</i>” e “<i>Si è spesso constatato che i bandi non contengono le informazioni necessarie per un corretto pricing, ciò che contribuisce a spiegare la scarsa partecipazione dei concorrenti alle gare per servizi assicurativi(...)</i>”. A tal fine, unitamente alla richiamata deliberazione n. 618/2016, l'ANAC fornisce l'allegato 1, che presenta il contenuto indicativo per le coperture RC Auto e che reputa opportuno sia espressamente menzionato nei capitoli di gara; nella medesima deliberazione l'ANAC, inoltre, precisa “<i>In ogni caso, per quanto riguarda la RC Auto, il set delle informazioni, oltre a quanto indicato nel relativo allegato, dovrà contenere (eventualmente chiedendoli all'assicuratore) i seguenti dati: Elenco targhe e Caratteristiche principali di ciascun veicolo (marca, modello uso, alimentazione, data di immatricolazione ecc) ovvero Copia dei libretti di circolazione, Classe unica di riferimento al momento in cui viene indetta la gara, (...)</i>”.</p> <p>Inoltre, nel verbale della seduta di gara del (...) si riporta che “<i>risulta pervenuto un solo plico (...)</i>”. Vista la partecipazione alla gara di un solo operatore economico, appare, altresì, opportuno richiamare alcuni principi di derivazione comunitaria di cui all'art. 30 del Codice degli Appalti costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea, che devono informare l'attività delle stazioni appaltanti nella indizione delle procedure di gara e nel loro espletamento, quali il principio di <i>concorrenza</i>, di <i>parità di trattamento</i>, di <i>trasparenza</i>, di <i>non discriminazione</i>, di <i>proporzionalità</i>. In particolare, al fine di favorire lo sviluppo di una efficace concorrenza tra gli operatori economici che partecipano all'appalto pubblico, l'applicazione del principio di <i>parità di trattamento</i>, richiede che tutti i concorrenti dispongano delle stesse possibilità di formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per ciascun concorrente (Sentenza della Corte di Giustizia CE 29.04.2004 causa C 496/99). Non di meno il principio di <i>trasparenza</i>, rispetto al quale la stessa Corte di Giustizia evidenzia che : “<i>(...) consiste, nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione</i>” (Corte di Giustizia CE 7.12.2000 causa C 324/98). Con riguardo, infine, al principio di <i>proporzionalità</i>, emerge la necessità di rispettare l'equilibrio tra gli obiettivi da perseguire ed i mezzi da utilizzare. Ne deriva che la stazione appaltante non può imporre obblighi e e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo.</p>	1	<p>I documenti di gara devono contenere informazioni chiare e dettagliate in merito all'appalto, tali da favorire la potenziale partecipazione degli operatori economici alla gara, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con deliberazione n. 618 dell' 8 giugno 2016.</p>	1

<p>Tra l'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di indizione alla gara e l'aggiudicazione provvisoria (avvenuta nell'ambito della seduta di gara del (...)) è intercorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.</p>	1	<p>Il tempo trascorso dall'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di indizione alla gara e l'aggiudicazione provvisoria (avvenuta nell'ambito della seduta di gara del (...)), è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. I) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>	1
<p>Il bando richiede agli operatori economici, ai fini della partecipazione alla gara, tutta la documentazione prevista ai par. (...) del Disciplinare (v. Sezione (...)). Nel disciplinare di gara, al punto (...), è stabilito che i concorrenti che intendono partecipare alla gara devono produrre «dichiarazione relativa al possesso dell'attestazione SOA per la/le Categoria/e e classifica richiesta/e dal bando di gara, in corso di validità, (...)». In alternativa alla attestazione SOA, gli operatori economici dovranno produrre dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (...) con cui si attesta il possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo richiesti dall'art. 90, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 207/2010, (...)». A tal riguardo, si rileva che, in conformità all'art. 60 del D.P.R. 207/2010 – tuttora vigente - l'attestazione SOA è obbligatoria solo per gli appalti di lavori superiori a € 150.000,00. Per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00 – come nel caso in esame – si applicano ancora le disposizioni di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, fermo restando che, qualora il concorrente sia comunque in possesso della attestazione SOA per categoria analoga ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti (cfr. Parere A.N.AC. n. 13 del 29 luglio 2014). Pertanto, la formulazione degli atti di gara non appare in linea con la normativa vigente, atteso che contempla il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 in capo ai concorrenti solo in via “alternativa” e non quale condizione sufficiente per partecipare alla gara in oggetto. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 – così come modificato dall'art. 52 del D.Lgs. 56/2017 - fino all'adozione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010.</p>	1	<p>Le previsioni degli atti di gara devono essere formulate in conformità alla normativa vigente.</p>	1
<p>Solo un operatore economico ha partecipato alla gara nel termine previsto per la presentazione dell'offerta. Sul punto, l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, analogamente a quanto già espresso dall'art. 2 del D.Lgs. 163/2006, oltre ad indicare che l'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ha specificato che le stazioni appaltanti devono rispettare, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità. Per ciò che attiene alla previsione negli atti di gara dei requisiti speciali che devono essere posseduti dai concorrenti, appare utile un richiamo in ordine alla fissazione dei medesimi, laddove la discrezionalità della stazione appaltante deve essere esercitata in modo tale da non comprimere ingiustificatamente il numero dei potenziali concorrenti o realizzare effetti discriminatori tra gli stessi; l'art. 83, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 – in linea con quanto stabilito con la direttiva 2014/24/UE - prevede, inoltre, che i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica-finanziaria e tecnica devono essere “attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”. Si richiamano, altresì, le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC., recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, che oltre a ribadire i principi che devono informare l'azione della pubblica amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di appalti pubblici, rimarcano che i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e tecnica, previsti negli atti di gara ai fini della partecipazione alla stessa, devono essere proporzionati all'oggetto e all'importo dell'affidamento tali da non compromettere la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese nonché delle imprese di nuova costituzione, magari prevedendo per queste ultime altra documentazione considerata idonea.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>I verbali delle sedute di gara del (...) e del (...) evidenziano che ci sono state, nel corso della procedura di gara, esclusioni ed ammissioni degli operatori economici partecipanti. Sul punto, si rileva che l'art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 – vigente al momento dello svolgimento della gara [ora abrogato dall'art. 45 del D.Lgs. 56/2017 (decreto correttivo al D.Lgs. 50/2016, testo in vigore dal 20 maggio 2017)] - prescrive l'obbligo di comunicazione ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Tuttavia, nel verbale di gara nulla si dice sul punto. Si rammenta, infine, che l'art. 29, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 vigente al momento di indizione della gara [poi modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 56/2017] - impone la pubblicazione del provvedimento di esclusione e di ammissione alla gara dei concorrenti all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali , al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ex art. 120 del D.Lgs. 104/2010.</p>	1	<p>Il verbale deve dare atto della comunicazione ai concorrenti delle esclusioni ed ammissioni a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.</p>	1
<p>Il disciplinare di gara all'art. (...) prevede la sanzione in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo. Sul punto, si rileva che il bando di gara è stato pubblicato in vigenza del D.Lgs. 56/2017 (entrato in vigore dal 20 maggio 2017) che ha abolito le sanzioni nelle ipotesi di ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>La determinazione dirigenziale n. (...) di indizione della gara prevede “(...) relativamente alla forma del contratto questo sarà stipulato a mezzo di scrittura privata autenticata;” tuttavia, le “Linee guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni” (approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016) e la nota segretariale PG/2016/284893 del 4 aprile 2016, nell'ipotesi di procedura aperta (come nel caso di specie), prevedono che il contratto sia stipulato in forma pubblica amministrativa.</p>	1	<p>La determinazione di indizione della gara deve disporre, per la stipula del successivo contratto, una forma in linea con i contenuti del documento “Linee guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni” (approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016) e della nota segretariale PG/2016/284893 del 4 aprile 2016 che, nell'ipotesi di procedura di gara aperta (come nel caso di specie), prevedono che il contratto sia stipulato in forma pubblica amministrativa.</p>	1

<p>Con determinazione dirigenziale n. (...) del Servizio (...) avente ad oggetto la <i>“Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per (...) e la riqualificazione (...), oltre la sistemazione degli spazi aperti (...)”</i>, la competente dirigenza, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/200 e art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, indicava gara in maniera necessaria e indefettibile <i>“nelle more dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale (...), al fine di rispettare i tempi previsti dalla convenzione firmata, condizione inderogabile pena la decadenza del diritto al finanziamento, demandando a successivi atti (comunicazione al bilancio di prenotazione della spesa e determina di aggiudicazione definitiva) il perfezionamento contabile dell'operazione comunque condizionati all'approvazione del suddetto bilancio,”</i> e pertanto disponeva, al punto (...) del determinato di <i>“stabilire che l'aggiudicazione definitiva dell'incarico sarà subordinata alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2017/2019”</i>. Sul punto, si richiama parere dell'AVCP n. 11 del 12/01/2011 secondo cui «(...) l'azione dell'amministrazione conosce dei limiti interni, costituiti dal necessario rispetto dei principi costituzionali ed in particolare dei principi di contabilità pubblica ex art. 81 e di legalità e buon andamento ex art. 97. Pertanto, secondo la giurisprudenza amministrativa, “il corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed un generale principio di contabilità dello Stato risalente all'art. 81 della Costituzione esigono che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati solo se provvisti di adeguata copertura finanziaria” (Cons. Stato, sez. IV, 19.3.2003 n. 1457).». L'autorità ha, altresì, chiarito, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, che la facoltà di negare l'aggiudicazione definitiva quando non sarebbe possibile l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone la sopravvenuta assenza di finanziamenti, non l'indisponibilità <i>ab origine</i> delle necessarie risorse economiche. In tale ultimo caso, si potrebbero profilare pretese risarcitorie connesse ad eventuale responsabilità precontrattuale dell'Ente.</p> <p>L'ANAC con comunicato del Presidente del 6 ottobre 2015, ritornando sul tema dell'indizione di procedura di gara in assenza di risorse finanziarie, ha chiarito che la stazione appaltante, nel rispetto dei principi costituzionali che impongono alle amministrazioni di adottare provvedimenti comportanti una spesa solo in presenza di idonea copertura finanziaria, ha l'onere di verificare <i>ex ante</i> la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare. Solo in via del tutto eccezionale, il bando potrà indicare le condizioni oggettive e specificatamente individuate, che impediscono alla stazione appaltante il pagamento, purché queste non deroghino al dovere generale che grava sulle amministrazioni pubbliche di verificare la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti e le regole di finanza pubblica. Infine, è stato evidenziato che la previsione di termini e modalità di pagamento incerti, in quanto legati a finanziamenti ottenuti ma non ancora erogati, oltre a non poter garantire la tassatività dei termini di pagamento prescritta dal diritto comunitario e nazionale, altera la concorrenza sul mercato degli appalti, poiché introduce problematiche connesse alla sostenibilità della partecipazione alle gare stesse da parte dei soggetti privati.</p> <p>Per completezza, appare opportuno rammentare che il D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 (in vigore dal 20 maggio 2017) ha introdotto all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, il comma 8 bis, che riporta <i>“ Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949 n. 143, e successive modificazioni.”</i></p>	1	<p>Le spese che discendono dall'affidamento degli appalti pubblici devono trovare adeguata copertura finanziaria, fin dall'inizio della procedura di gara. Si precisa che al fine di apprestare idonee forme di tutela nei confronti dell'Ente rispetto a pretese risarcitorie connesse ad eventuale responsabilità precontrattuale, l'aggiudicazione definitiva può essere legittimamente denegata o revocata nell'ipotesi di sopravvenuta assenza del finanziamento e non per mancata realizzazione della copertura finanziaria, insussistente fin dall'origine. (cfr. - T.A.R. CAMPANIA – Sez. I - 4 marzo 2013, n. 01233).</p>	1
<p>Il disciplinare di gara, al punto (...), reca prescrizioni in merito al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Sul punto, si rammenta che l'art. 85, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. In merito, si richiamano le <i>“linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”</i>, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e recanti precise indicazioni in merito al corretto utilizzo del DGUE. Sempre nel merito, si richiama la sentenza Tar Sicilia, sez. III, 14/4/2017 n. 1025, che sulle finalità del predetto DGUE chiarisce che il <i>“DGUE è un modello dichiarativo introdotto dal nuovo codice appalti (art. 85), volto a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori economici, ma anche sugli enti aggiudicatori, che infatti sono tenuti ad accettarlo (v. comma 1 dell'art. 85), ma il suo mancato utilizzo non è previsto come causa di esclusione, a tal fine rilevando, ai sensi e nei limiti dell'art. 80, solo il contenuto delle dichiarazioni in esso riportate”</i>. In ordine, poi, ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, in assenza di espressa indicazioni del Codice, le indicazioni operative sono ricavabili dal combinato disposto dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Pertanto, ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo e secondo classificato – come chiarito con Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 26 ottobre 2016 - <i>“(…) nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi degli artt. 76, comma 3 e 83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse”</i>.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1

<p>Vista la partecipazione alla gara di un unico concorrente, appare opportuno richiamare alcuni principi di derivazione comunitaria di cui all'art. 2 del Codice degli Appalti costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea, che devono informare l'attività delle stazioni appaltanti nella indizione delle procedure di gara e nel loro espletamento, quali il principio di <i>concorrenza</i>, di <i>parità di trattamento</i>, di <i>trasparenza</i>, di <i>non discriminazione</i>, di <i>proporzionalità</i>. In particolare, al fine di favorire lo sviluppo di una efficace concorrenza tra gli operatori economici che partecipano all'appalto pubblico, l'applicazione del principio di <i>parità di trattamento</i>, richiede che tutti i concorrenti dispongano delle stesse possibilità di formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per ciascun concorrente (Sentenza della Corte di Giustizia CE 29.04.2004 causa C 496/99). Invece, in ordine al principio di <i>trasparenza</i>, la stessa Corte di Giustizia evidenzia che: "(...) consiste, nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE 7.12.2000 causa C 324/98). Con riguardo, poi, al principio di <i>proporzionalità</i>, emerge la necessità di rispettare l'equilibrio tra gli obiettivi da perseguire ed i mezzi da utilizzare. Ne deriva che la stazione appaltante non può imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Si richiama, infine, il <i>"Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara"</i>, approvato con deliberazione di G. C. n. 745 del 1 dicembre 2016, in uno alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti <i>"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"</i> approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, secondo cui, per la fattispecie in esame (affidamento di lavori di importo superiore a € 150.000 ed inferiore a € 1.000.000), <i>"appare tanto più necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici"</i>, sottolineando, altresì, che il requisito motivazione deve assumere carattere più stringente.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Il verbale di gara n. (...) riporta che <i>"La seconda fase di gara prevede la facoltà di effettuare un sorteggio, ai sensi del comma 3 dell'art. 58 del Codice, ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria. Il RUP decide di saltare detta fase, posticipando, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, detti controlli, unitamente ai controlli di cui all'art. 80 del Codice, alla fase successiva alla proposta di aggiudicazione."</i> Il citato art. 58, comma 3, poi abrogato dal D.Lgs. 56/2017 con decorrenza 20 maggio 2017, riportava che <i>"Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara."</i> In ogni caso, si rappresenta che pur se il sorteggio ex art. 58, comma 3, non sembrerebbe una mera facoltà, il D.Lgs. 50/2016, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 prevedeva che <i>"Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria (...), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87"</i>, evincendosi che, per ragioni di celerità e in un'ottica di efficienza ed efficacia, la verifica dei requisiti avveniva sulle imprese classificate prima e seconda in graduatoria, anche se poi la stazione appaltante avrebbe potuto, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti se lo avesse ritenuto opportuno. Sul punto si rileva, inoltre che dal verbale di gara n. (...), la Commissione demanda al RUP i controlli ex art. 80 del Codice solo sul RTI, primo in graduatoria e non anche sul RTI che segue in classifica, come invece prevedeva la norma vigente al momento della pubblicazione del bando di gara.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>In ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici mediante utilizzo del modello di DGUE circa il possesso dei requisiti di partecipazione, ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo e secondo classificato, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 - recante <i>"Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE."</i> - secondo cui <i>"(...) nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi degli artt. 76, comma 3 e 83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse."</i></p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>In ordine alla partecipazione alla gara di soli n. (...) operatori economici (trattandosi di un affidamento di concessione di lavori sopra soglia comunitaria) si opera richiamo al tema della fissazione dei requisiti di partecipazione, laddove la discrezionalità della stazione appaltante deve essere esercitata in modo tale da non comprimere ingiustificatamente il numero dei potenziali concorrenti o realizzare effetti discriminatori tra gli stessi, <i>"in linea con quanto stabilito dall'art. 44, par. 2 della direttiva 2004/18/CE, secondo il quale i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto stesso."</i> (cfr. deliberazione dell' AVCP - ora ANAC - n. 66 del 18/07/2012 che pur riferendosi a contratto di appalto, definisce un principio di portata generale); orientamento, peraltro, recepito dal nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs 50/2016 che all'art. 83, c. 2, (applicabile ai sensi dell'art. 164, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, altresì ai contratti di concessione) prevede, infatti, che i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico - finanziario <i>"sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione."</i></p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1

Il richiamo, nel dispositivo della determinazione dirigenziale di indizione della gara n. (...), all'art. 191, co. 5, del D.lgs. 267/2000 - così come emendato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 - appare inconferente; si rammenta, altresì, che l'originaria formulazione della suindicata disposizione è confluita, a seguito della richiamata novella legislativa, nell'art. 188, co. 1-quater, del T.U.E.L..	1	La determinazione di indizione della gara deve richiamare disposizioni coerenti rispetto al quadro normativo in materia di contabilità pubblica degli Enti Locali così come delineato a seguito dell'adozione D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..	1
Il punto (...) del disciplinare di gara prevede in capo al concessionario l'obbligo di costituire una società di progetto con capitale minimo pari al € 500.000,00. In merito, si richiamano i contenuti di cui all'art. 156, del D.lgs. 163/2006 (confluito nell'art. 184 del D.lgs. 50/2016) ed in particolare del comma 3 secondo cui <i>"(...) i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire (...) il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera."</i> (cfr. Deliberazione dell'ANAC del 19 novembre 2009 rif. AG- 32/09, in uno al Parere della medesima Autorità AG 20/2012).	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Il verbale di seduta di gara del (...) non reca la corretta data della medesima seduta di gara.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
La verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 (in parte confluito nell'art. 80 del D.lgs. 50/2016), in capo all'operatore economico dichiarato provvisoriamente aggiudicatario, è condizione necessaria ai fini dell'aggiudicazione definitiva, che resta, pertanto, subordinata all'esito favorevole di detti controlli; i requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, alla stipula del contratto e perdurare nel corso della sua esecuzione. In merito si richiamano la determinazione dell'Avcp (ora ANAC) n. 1 del 12/01/2010, rubricata <i>"Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi"</i> e la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 della medesima Autorità, intitolata <i>"Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici"</i> .	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Da verbale di seduta di gara del (...) si evince che la presidenza della commissione di gara viene assunta dalla dott.ssa (...), <i>"nella qualità di Dirigente ad interim del Servizio (...)"</i> , senza, tuttavia, riportare che il presidente abbia preso atto dell'operato svolto in precedenza dalla Commissione di gara.	1	Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza. In particolare, il verbale di gara deve riportare che il presidente abbia preso atto dell'operato sino ad allora svolto dalla Commissione di gara, nonché recare la corretta data di svolgimento della seduta di gara.	1
Dal verbale di gara del (...) si evince che il RUP <i>"procederà alle verifiche di cui all'art. 80 del Codice ed alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 83 del Codice (...)"</i> . Si richiama, sul punto, l'art. 81, co. 1, del D.lgs. 50/2016, secondo cui <i>"la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici."</i> , rammentando che, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che regoli detta Banca dati, <i>"le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC"</i> .	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
La lettera di invito alla gara, a p. (...), in materia di sanzioni da applicare nell'ipotesi di soccorso istruttorio, richiama la legge n. 114 del 11/08/2014, ancorchè già vigente e applicabile al caso di specie, sul punto, l'art. 83, co. 9, del D.lgs. 50/2016.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
La lettera di invito alla gara, a pag. (...), prevede <i>"Il concorrente dovrà presentare per la partecipazione alla gara il documento di gara unico europeo (DGUE) (...)"</i> . La giurisprudenza ha chiarito che <i>"Il DGUE è un modello autodichiarativo introdotto dal nuovo codice appalti (art. 85), volto a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori economici, ma anche sugli enti aggiudicatori, che infatti sono tenuti ad accettarlo (v. comma 1 dell'art. 85), ma il suo mancato utilizzo non è previsto come causa di esclusione, a tal fine rilevando, ai sensi e nei limiti dell'art. 80, solo il contenuto delle dichiarazioni in esso riportate."</i> (cfr. Sentenza n. 1025 del TAR Palermo, sez. III, del 14 aprile 2014). Si rammenta, altresì, che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha adottato il documento recante <i>"linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016"</i> che fornisce precise indicazioni in merito al corretto utilizzo del DGUE. Nello specifico, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara - con appositi richiami nel modello di formulario - tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Gli atti di gara, in particolare la determinazione a contrarre e la lettera di invito, richiamano, in merito al criterio di aggiudicazione, l'art. 97, co. 2, del D.lgs. 50/2016 secondo cui in sede di gara si deve procedere al sorteggio di uno dei 5 metodi per il calcolo della soglia di anomalia previsti dalla medesima disposizione, senza, tuttavia, dare atto che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia secondo le modalità di cui al citato art. 97, co. 2, esclusivamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse (cfr. il comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016). In merito, poi, alla verifica di congruità delle offerte, i medesimi atti di gara non indicano se detta verifica è rimessa direttamente al RUP e se questi - in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste - debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione appositamente nominata ad hoc (cfr. le Linee Guida dell'ANAC dell' ANAC n. 3 recanti <i>"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"</i> , approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016).	1	Gli atti di gara devono dare atto che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia secondo le modalità di cui all' art. 97, co. 2, del D.lgs. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse, nonché indicare se la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi - in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste - debba o possa avvalersi della struttura di supporto.	1
La lettera di invito, pur prescrivendo alla Sez. (...) l'applicazione per l'aggiudicatario del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e quantificando le sanzioni da irrogare nell'ipotesi di inosservanza dello stesso, non definisce in concreto le violazioni da cui discende la risoluzione automatica del contratto; inoltre, nel riportare la clausola di cui all' art. 17. c. 5, del Codice di Comportamento, prevede <i>"(...) poteri istruttori, amministrativi o negoziali (...)"</i> , in luogo, di <i>"poteri istruttori, autoritativi o negoziali"</i> .	1	La lettera di invito alla gara deve definire in concreto le violazioni del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente che comportano la risoluzione automatica del contratto, nonché prevedere l'apposita clausola, finalizzata a prevenire <i>"il rischio corruttivo connesso all'impiego dei dirigenti/responsabili di procedimenti in fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro presso imprese che intrattengono rapporti con l'Amministrazione Comunale"</i> , così come formulata all' art. 17. c. 5, del richiamato Codice di Comportamento. Infine, deve indicare correttamente la data di sottoscrizione del Protocollo di Legalità e gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale con cui si prende atto del medesimo Protocollo.	1

<p>La lettera di invito alla gara, a p. (...), non reca la corretta data di sottoscrizione del Protocollo di Legalità, né i corretti estremi della deliberazione di Giunta Comunale con cui si prende atto del medesimo protocollo.</p>	<p>1</p>	<p>La lettera di invito alla gara deve definire in concreto le violazioni del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente che comportano la risoluzione automatica del contratto, nonché prevedere l'apposita clausola, finalizzata a prevenire "il rischio corruttivo connesso all'impiego dei dirigenti/responsabili di procedimenti in fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro presso imprese che intrattengono rapporti con l'Amministrazione Comunale", così come formulata all' art. 17. c. 5, del richiamato Codice di Comportamento. Infine, deve indicare correttamente la data di sottoscrizione del Protocollo di Legalità e gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale con cui si prende atto del medesimo Protocollo.</p>	<p>1</p>
<p>La lettera d'invito al paragrafo (...) "Modalità di presentazione della documentazione" riporta le sanzioni pecuniarie dovute per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art.85 del D.Lgs. 50/2016, così come prescritto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Sul punto, si rammenta che con l'entrata in vigore del D. Lgs. 56 del 19/04/2017 (20 maggio 2017) tali sanzioni non sono più previste.</p>	<p>1</p>	<p>I contenuti della lettera d'invito devono essere in linea con la normativa vigente in materia di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 nonché con i contenuti della delibera ANAC n. 1374 del 21 dicembre 2016.</p>	
<p>La lettera d'invito al paragrafo (...) riporta che la mancata consegna del Patto d'integrità, "opportunitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica della procedura di gara." e al paragrafo (...) "Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella "Documentazione Amministrativa", a pena di esclusione.". Sul punto si rileva che l'ANAC è intervenuta con delibera n. 1374 del 21 dicembre 2016 – avente ad oggetto "Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17, l. n. 190/2012" - chiarendo che "la carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara". Sul punto, si rammenta che con l'entrata in vigore del D. Lgs. 56 del 19/04/2017 (20 maggio 2017) tali sanzioni non sono più previste.</p>	<p>1</p>	<p>I contenuti della lettera d'invito devono essere in linea con la normativa vigente in materia di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 nonché con i contenuti della delibera ANAC n. 1374 del 21 dicembre 2016.</p>	<p>1</p>